

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/650 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2023

relativo all'autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Biomim GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». Poiché il preparato era già stato autorizzato per lo stesso titolare dell'autorizzazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, la richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è presa in considerazione solo per quanto riguarda le specie non contemplate dall'autorizzazione precedente.
- (4) Nel parere del 29 giugno 2022 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo non ha un'incidenza negativa sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente e che detto preparato è sicuro per le specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione. In assenza di dati adeguati l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza di detto preparato per gli uccelli ovaiole o riproduttori. L'Autorità ha inoltre concluso che un'esposizione degli utilizzatori per inalazione è improbabile e che le conclusioni del precedente parere sulla sicurezza per gli utilizzatori si applicano anche all'attuale valutazione. Nel contesto del precedente parere su questo additivo, adottato il 15 maggio 2019 ⁽⁴⁾, la scheda di dati di sicurezza prescritta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ includeva l'irritazione cutanea,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Biomim GmbH) (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 87).

⁽³⁾ EFSA Journal 2022; 20(9):7429.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2019; 17(6):5724.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

